D E C R E T O

I L P R E S I D E

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e, in particolare, l’art. 48, il quale prevede che la commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS) sia composta da un docente e da uno studente per ogni consiglio di corso di laurea (CCS) attribuito ai dipartimenti afferenti alla scuola o alle sezioni in caso di dipartimento interscuola;

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (RGA) e, in particolare, l’art. 11, che disciplina le modalità di costituzione e la durata delle CPS;

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;

*(eventuale)* Richiamato il Regolamento di scuola emanato con D.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_;

Richiamati i verbali dei CCS attribuiti a dipartimenti (o a sezioni) facenti capo alla scuola, inerenti alle proposte di designazione dei rispettivi due componenti, docente e studente, nella CPS, per il biennio accademico 2023/2025;

Verificato che i docenti designati dai CCS non incorrono in alcuna delle situazioni di indesignabilità previste all’art. 2 del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni letto in combinato disposto con l’art. 21 del Regolamento generale di Ateneo, non sono componenti di organo di governo (*N.B. ove possibile, è opportuno che i docenti non siano: direttori di dipartimento; coordinatori di corso di laurea; coordinatori di corso di dottorato di ricerca, responsabili per l’assicurazione della qualità di dipartimento – RAQ*);

Verificato che gli studenti designati dai CCS non sono interdetti, esclusi dagli esami o sospesi a seguito di procedimento disciplinare, sono componenti di consiglio di corso di studio, non sono iscritti oltre il primo anno fuori corso, non hanno già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, quali componenti della CPS e non sono componenti di organo di governo;

*(N.B. la carica di componente docente di CPS non è una carica accademica ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e, quindi, non vige il limite alla rinnovabilità del mandato fissato dall’art. 61 dello Statuto: la carica è rinnovabile anche dopo due mandati consecutivi.*

*Ai sensi dell’art. 2 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni non sono designabili i docenti che:*

* *in applicazione di disposizioni cogenti saranno collocati a riposo prima della scadenza del mandato;*
* *sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;*
* *ai sensi di disposizioni di legge, sono esonerati dagli obblighi di ufficio (ad esempio una docente è collocata in congedo per maternità e la durata della carica si sovrappone, anche solo parzialmente, con il periodo di collocamento in congedo), comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione, in servizio civile.*

*Per la componente studentesca, l’art.2, comma 2, lett. h), della L. n. 240/2010 prevede il limite di due mandati consecutivi nella CPS: la carica non è rinnovabile dopo due mandati consecutivi, prima del decorso di un intero biennio accademico.*

*Ai sensi dell’art. 21 del regolamento generale di Ateneo letto in combinato disposto con l’art. 2 del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, non sono eleggibili o designabili gli studenti interdetti, esclusi dagli esami o sospesi a seguito di procedimento disciplinare)*

**D E C R E T A**

**Art. 1**

I docenti e gli studenti designati dai consigli dei corsi di studio (CCS) attribuiti a dipartimenti (o a sezioni) facenti capo alla scuola sono nominati componenti, per il biennio accademico 2023/2025, della commissione paritetica della scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS).

**Art. 2**

A seguito di quanto disposto all’art. 1, la composizione della CPS, per il biennio accademico 2023/2025, è così definita:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Consiglio di corso di studio** | **Docenti** | **Studenti** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Art. 3**

Il presente decreto è:

* pubblicato sull’albo e sul sito *internet* della scuola (\_\_\_\_\_link \_\_\_\_\_\_) e/o sui siti internet dei dipartimenti della scuola (*link* \_\_\_\_\_\_\_\_);
* tramite il sistema di protocollo informatico:
	+ inserito nei fascicoli informatici dei docenti nominati;
	+ notificato al rettore (affarigenerali@unige.it ed elezioni@unige.it), ai nominati, ai direttori dei dipartimenti della scuola e ai coordinatori di corso di studio;
* conservato presso la scuola.

 (***N.B. FIRMA DIGITALE [[1]](#footnote-1))***

 IL PRESIDE

*Referente per il procedimento:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.tel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. ***Ai sensi del Codice per l’amministrazione digitale, il documento è firmato digitalmente, dopo la trasformazione del file word in formato PDF/A.*** [↑](#footnote-ref-1)